



COMUNE DI
TERRANUOVA BRACCIOLINI

***REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI***

***Approvato con deliberazioni consiliari n. 46 del 13.06.2012, n. 56 del 29.10.2018 e
n. 6 del 23.02.2019***

ART. 1 OGGETTO

Il presente regolamento, in osservanza alla normativa vigente che disciplina i servizi cimiteriali tra cui la gestione dei cimiteri e locali annessi, la concessione di manufatti destinati a sepoltura privata e la cremazione delle salme.

ART. 2 CIMITERI E DEPOSITO DI OSSERVAZIONE

Nel Comune di Terranuova Bracciolini sono presenti 16 cimiteri ubicati nelle seguenti località:

- Terranuova Bracciolini capoluogo;
- Campogialli frazione;
- Castiglion Ubertini frazione;
- Cicogna frazione;
- Ganghereto frazione;
- Montalto frazione;
- Montelungo frazione;
- Montemarciano frazione;
- Penna frazione;
- Persignano frazione;
- Piantravigne frazione;
- S. Maria alla Badiola frazione;
- Tasso frazione;
- Traiana frazione;
- Treggiaia frazione;
- Ville frazione;

Presso il centro sociosanitario, con accesso da via Dante, insiste una cappella mortuaria con funzioni di deposito di osservazione.

ART. 3 RESPONSABILITA'

Il Comune garantisce la sicurezza di persone e cose all'interno dei cimiteri mentre non assume responsabilità alcuna per l'uso improprio di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.

Tutte le aree cimiteriali sono coperte da polizza RCT stipulata dall'Ente. Il Comune, pur garantendo la presenza di idonea recinzione perimetrale, non è responsabile per danni causati da atti di vandalismo, eventi naturali e cause fortuite.

Chiunque, all'interno dei cimiteri, causi danni a persone o cose, ne risponde secondo il disposto del Codice Civile, fatta salva ogni eventuale rilevanza penale dell'evento in questione.

ART. 4 ACCESSO

L'ingresso nei cimiteri è ammesso solo a piedi, con l'eccezione dei soli mezzi autorizzati.

L'apertura al pubblico è disciplinata da apposito orario stabilito con decreto dal dirigente dell'Area Servizi del Territorio. Detto orario di apertura al pubblico dovrà prevedere un giorno di chiusura settimanale.

Per l'esecuzione di tumulazioni ed inumazioni si opererà in deroga ai giorni di chiusura settimanale, garantendo così una degna sepoltura delle salme.

ART. 5
ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Presso ogni cimitero è indicato l'orario di apertura e chiusura.

In appositi spazi destinati allo scopo sono esposti:

- copia del presente Regolamento;
- elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- elenco dei loculi e cellette ossario la cui concessione è in scadenza nell'anno;
- calendario trimestrale delle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria.

ART. 6
RICEVIMENTO SALME

A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento nei cimiteri del Comune di Terranuova Bracciolini sono ricevuti:

- a) i deceduti nel territorio del Comune di Terranuova Bracciolini, indipendentemente dalla loro residenza;
- b) i deceduti fuori dal Comune di Terranuova Bracciolini, ma in questo:
 - nati o residenti alla nascita;
 - residenti per almeno dieci anni;
 - residenti al momento del decesso;
- c) i parenti e affini di primo e secondo grado di persone:
 - nate o residenti alla nascita nel Comune di Terranuova Bracciolini;
 - residenti per almeno dieci anni nel Comune di Terranuova Bracciolini;
 - residenti al momento del decesso nel Comune di Terranuova Bracciolini;
- d) i parenti e affini di primo e secondo grado di persone inumate o tumulate nei cimiteri del Comune di Terranuova Bracciolini;
- e) i deceduti che non rientrando nelle tipologie di cui sopra hanno diritto ad una esistente sepoltura privata in cappella gentilizia o in loculo già assegnato alla data di esecutività del presente regolamento.
- f) coloro cui sia stata conferita la cittadinanza onoraria o la cittadinanza benemerita

Nei cimiteri di campagna delle frazioni le salme che possono essere accolte sono quelle dei:

1. nati nella frazione;
2. residenti nella frazione
3. parenti in linea retta, di un nato nella frazione o di un residente, fino al 2° grado di parentela;
4. il coniuge ed affini fino al 2° grado di un nato o di un residente nella frazione.

Possono inoltre essere accolte, presso le strutture cimiteriali delle frazioni a confine con i Comuni limitrofi, le salme dei nati o residenti alla nascita o residenti alla data del decesso negli stessi Comuni, nonché le salme dei loro parenti ed affini di primo e secondo grado.

Su richiesta di persona amputata, collegabile agli elenchi sopra effettuati, sono inoltre accolte le parti anatomiche riconoscibili.

Le salme saranno ricevute all'interno dei cimiteri, per le funzioni di inumazione o tumulazione, il mattino dalle ore 8:30 alle ore 12:30, nel pomeriggio, dalle ore 14:30 alle ore 16:00 nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 marzo, dalle ore 14:30 alle ore 17:00 tra il 1° aprile ed il 31 ottobre.

A tale orario sono consentite deroghe per i seguenti motivi:

per feretri provenienti da Comuni la cui distanza superi gli 80 km.;

per salme il cui decesso sia avvenuto presso civili abitazioni in cui la permanenza oltre le 24 ore dovesse determinare l'insorgenza di potenziali difficoltà.

L'orario dell'arrivo della salma dovrà essere preventivamente concordato con il tecnico responsabile del servizio.

Le stesse disposizioni si applicano anche per il ricevimento di urne cinerarie ed urne contenenti resti ossei.

ART. 7 SERVIZI GRATUITI

Sono servizi gratuiti:

- l'utilizzo della camera mortuaria;
- l'utilizzo dell'area interna dedicata alla dispersione delle ceneri;
- le inumazioni per mancata mineralizzazione delle salme tumulate;
- le esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- la deposizione dei resti nell'ossario comune.

Nel caso i familiari non siano in grado di sostenere la spesa per il feretro, l'inumazione, o la cremazione, la stessa potrà gravare sul bilancio dell'Ente qualora lo stato di indigenza sia accertato secondo le norme del regolamento dei Servizi Sociali. Analogo intervento potrà realizzarsi nell'ipotesi di salme non reclamate da alcuno.

ART. 8 INUMAZIONI

In ogni cimitero vi sono campi comuni in cui inumare le salme per le quali non sia stato costituito diritto alla tumulazione in sepolture private a pagamento o non sia stata richiesta la procedura della cremazione. Le inumazioni hanno durata di 10 anni al cui scadere sarà possibile per gli interessati avanzare richiesta di concessione a pagamento di un ossario per sepoltura privata, in mancanza della quale si procederà alla deposizione dei resti nell'ossario comune.

Il servizio di inumazione è soggetto ad un contributo che sarà definito con separato provvedimento dalla Giunta Comunale.

Il Comune provvederà a proprie spese a contraddistinguere ogni fossa con un manufatto riportante nome, cognome e data di morte del defunto. E' consentita, nei limiti dell'area di pertinenza del feretro, la posa di opere a carattere funerario a cura e spese dei congiunti.

ART. 9 SEPOLTURE PRIVATE

Per sepolture private si intendono tumulazioni effettuate in loculi ed in cellette ossario.

Tutte le sepolture private sono oggetto di concessione a pagamento ed a termine, eventualmente rinnovabile per ugual periodo. Qualora la concessione per un loculo sia sottoscritta in vita dal futuro fruitore, la durata della stessa decorre dalla data del contratto e l'assegnazione avverrà ad un prezzo maggiorato che sarà definito con separato provvedimento dalla Giunta comunale.

Su tutte le sepolture private, entro 90 giorni dall'occupazione delle stesse, dovrà essere collocata a spese del concessionario o dei suoi eredi una lapide in marmo riportante almeno cognome, nome, anno di nascita e di morte del defunto. Allo scopo l'Amministrazione comunale fornisce, a corredo del loculo, una lastra di marmo bianco.

Il concessionario può optare per una lastra diversa da quella fornita dall'Amministrazione provvedendo direttamente a sua cura e spese.

Qualora il concessionario non provveda all'esecuzione di quanto sopra, il Comune agirà d'Ufficio con diritto di rivalsa sugli inadempienti.

Se per volontà dei parenti la salma contenuta in un loculo o colombario di proprietà comunale venisse tolta per darle qualsiasi diversa destinazione, il loculo od il colombario stesso ritornerà in piena ed assoluta disponibilità del Comune e sarà riassegnato con una concessione. Le spese di estumulazione e nuova tumulazione faranno carico ai richiedenti.

È consentita la concessione in vita di loculi, nicchie cinerarie, cappelle e aree destinate alla realizzazione di cappelle private per la tumulazione del concessionario.

Non è consentita la proroga di concessioni di loculi intestati a persone ancora viventi al momento della scadenza; detti loculi potranno essere concessi alla medesima persona previa stipula di un nuovo atto.

In caso di scarsità di posti in un cimitero comunale, il dirigente responsabile della gestione cimiteriale potrà disporre la sospensione delle concessioni in vita.

ART. 10 TUMULAZIONI IN LOCULI

I loculi per la tumulazione di salme sono oggetto di concessione per anni 40 (quaranta), rinnovabili per ugual periodo, decorrenti dalla data di stipula del contratto che dovrà avvenire entro trenta giorni dall'occupazione.

Allo scadere della concessione ed in mancanza di rinnovo, il loculo torna di proprietà del Comune. Per la posa di lapidi ed altri accessori funebri vale il disposto dell'art. 9.

ART. 11 TUMULAZIONI IN CELLETTE OSSARIO

Le cellette ossario per la tumulazione di resti ossei o di urne cinerarie sono oggetto di concessione per anni 20 (venti), rinnovabili per ugual periodo, decorrenti dalla data di stipula del contratto che dovrà avvenire entro trenta giorni dall'occupazione.

Allo scadere della concessione ed in mancanza di rinnovo, il loculo torna di proprietà del Comune. Per la posa di lapidi ed altri accessori funebri vale il disposto dell'art. 9.

Ogni celletta ossario non può contenere i resti di più di tre salme.

ART. 12 TOMBE DI FAMIGLIA

Nelle tombe di famiglia, fino a concorrenza della capienza del sepolcro, hanno diritto di sepoltura, sia come salme che come resti ossei o ceneri:

- il concessionario
- il coniuge
- i discendenti, anche adottivi, ed i loro coniugi
- gli ascendenti

Su richiesta del Concessionario può inoltre aversi la tumulazione di:

- fratelli e sorelle e loro coniugi
- persona convivente da almeno anni 10 (dieci), come da attestazione anagrafica e/o autocertificazione.

Tutte le operazioni svolte all'interno della Tomba di Famiglia sono a totale onere del concessionario che tuttavia si può avvalere, su richiesta, del personale comunale per operazioni inerenti la sigillatura dei loculi e l'estumulazione di salme. Tali operazioni sono soggette a contributo di cui al successivo articolo 14.

Nei futuri ampliamenti dei cimiteri possono essere previste, all'interno dell'ampliamento stesso, aree per la realizzazione di cappelle gentilizie di famiglia. Al fine di consentire la realizzazione di costruzioni di pregio, le salme dovranno essere tumulate sotto il pavimento.

Il prezzo di vendita delle aree sarà definito con specifico provvedimento della Giunta comunale.

ART. 13 CONCESSIONI C.D. PERPETUE E LORO EVENTUALE REVOCA IN AUTOTUTELA

La manutenzione delle sepolture a suo tempo concesse in uso c.d. perpetuo, cappelle gentilizie incluse, grava sul concessionario o suoi eredi. Qualora lo stato della sepoltura sia causa di pericolo per la salute o l'incolumità pubblica ed i menzionati soggetti non provvedano al riguardo, l'intervento, previa diffida a adempiere, è realizzato dal Comune a proprie spese con rivalsa sugli

interessati. Nel caso questi ultimi non versino all'Ente il corrispettivo dovuto o siano irreperibili, la sepoltura o cappella torna in disponibilità dell'Ente ed i resti ossei, se non oggetto di diversa richiesta di destinazione da parte di eventuali aventi diritto, sono depositi nell'ossario comune; qualora non ancora mineralizzata, la salma viene inumata per anni cinque o avviata, su richiesta di eventuali aventi diritto ed a loro cura e spese, alla cremazione.

A fronte di sopravvenuti motivi di interesse pubblico, per mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o per una nuova valutazione degli elementi e dei presupposti di fatto preesistenti, è facoltà del Comune revocare in autotutela l'atto di concessione c.d. perpetua, nel qual caso il loculo torna in disponibilità dell'Ente per successive concessioni temporanee di lunga durata.

L'eventuale revoca in autotutela comporta equo indennizzo, ai sensi dell'articolo 21-quinquies della l. n. 241/1990, consistente nella concessione temporanea gratuita, in favore del titolare della concessione originaria decaduta o suoi eredi, per venti anni di una celletta ossario con il vincolo di deporvi i soli resti mortali presenti nel loculo interessato.

Esulano dalla gratuità, rimanendo a carico del concessionario, le spese per la lapide di sigillatura dell'ossario qualora il concessionario opti per una lastra diversa da quella fornita dal Comune.

ART. 14 COSTI

I costi relativi a:

- Concessioni per tumulazioni (sia in loculo che in ossarietto) ed eventuali rinnovi;
- Contributi per operazioni di inumazioni;
- Contributi per operazioni di occupazioni temporanee di sepolture private;
- Contributi per estumulazioni e traslazioni a richiesta;
- Contributi per tumulazioni in tombe di famiglia;

sono stabiliti con Atto di Giunta,

I prezzi della concessione dei loculi saranno differenziati a seconda della collocazione delle sepolture nel manufatto. Infatti, saranno decrescenti verso il basso e verso l'alto a partire dalla 2^a e 3^a fila di loculi. La prima fila in basso sarà conferita con priorità a Concessionari con parenti e affini entro il primo grado riconosciuti invalidi al 100%.

ART. 15 MODALITA' DI CONCESSIONE DI DIRITTO D'USO DI SEPOLTURA PRIVATA

Concessioni e rinnovi di diritti d'uso di sepolture private sono oggetto di contratto privato e le relative spese sono a carico del concessionario o del richiedente.

Richiamato il vincolo di cui all'art. 6, chiunque può presentare domanda per la concessione, in favore proprio o di terzi, o il rinnovo se già rilasciata, di sepoltura privata. Le istanze, da integrarsi in caso di riscontro positivo con ricevuta di pagamento del corrispettivo dovuto, vanno presentate su apposito modulo all'Ufficio competente. Le domande sono evase nell'ordine cronologico di presentazione e fino a concorrenza degli spazi disponibili. La concessione è individuale e nominativa, anche se nei loculi possono essere tumulati, oltre alla salma, resti ossei o ceneri del coniuge o dei parenti entro il secondo grado. Non sarà accolta più di una domanda in favore dello stesso futuro fruitore. Al concessionario che abbia sottoscritto il contratto in proprio o altrui favore ancora in vita è consentito cedere gratuitamente la sepoltura a parenti entro il secondo grado, in caso di decesso di questi, previa rinuncia all'originale proprio o altrui diritto.

Nessuna sepoltura potrà essere fatta oggetto di lucro o commercio né conferita ad altro soggetto diverso dal beneficiario indicato nel contratto, fatta eccezione per i loculi della locale Venerabile Confraternita di Misericordia, con il vincolo di destinare i manufatti ai soli iscritti. Sono fatte salve

le fattispecie di tumulazioni temporanee di parenti o affini del concessionario dettate da cause contingenti ed imprevedibili.

Al concessionario che abbia sottoscritto il contratto in proprio o altrui favore in vita, è consentito cedere gratuitamente il loculo per la sepoltura, in caso di decesso, a parente o affine di primo o secondo grado, previa rinuncia all'originale proprio od altrui diritto.

La concessione, alla naturale scadenza, può essere rinnovata dal concessionario stesso, dal coniuge superstite, dai discendenti, compresi i figli adottivi, o dall'esecutore testamentario. Il rinnovo ha la medesima durata del contratto originale e può essere effettuato anche in favore di parente entro il secondo grado del concessionario originario, previa riduzione dei resti occupanti la sepoltura stessa. Salvo quanto sopra disposto, il concessionario non può trasmettere il diritto d'uso sulla sepoltura privata né per atto tra vivi né per testamento.

Nel caso in cui venga richiesta da un congiunto avente titolo la traslazione di una salma da un loculo ad altra sepoltura, al richiedente spetta solo la restituzione del 50% del prezzo pagato al momento del contratto di concessione in proporzione diretta al periodo di utilizzo, contabilizzando come anno intero ogni frazione di anno (anche un solo giorno). Si riportano a titolo di esempio i seguenti due casi:

- a) traslazione dopo 9 anni e 5 giorni di uso si ha che al congiunto richiedente spetta il 50% meno 10/40 cioè il 75% del 50%;
- b) traslazione dopo 35 anni si ha che al congiunto richiedente spetta il 50% meno i 35/40 cioè il 12,5% del 50 %.

ART. 16

MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE PRIVATE

I successori del Concessionario dovranno provvedere alla manutenzione della sepoltura privata. Nel caso la stessa possa divenire fonte di pericolo per l'incolumità o la salute pubblica il Comune, previa Diffida ad adempiere, può intervenire d'ufficio anche a mezzo di Ditta abilitata, salvo il successivo diritto di rivalsa per gli oneri sostenuti.

ART. 17

SEGNALAZIONI SCADENZE CONCESSIONI

Le scadenze dei periodi di inumazione e delle concessioni d'uso di sepolture private sono rese note mediante comunicazioni ufficiali affisse negli appositi spazi predisposti nei cimiteri. Tali affissioni hanno luogo entro il 15 giugno e vi rimarranno fino al 30 settembre.

Le operazioni di esumazione ed estumulazione saranno eseguite fra il 01 ottobre ed il 30 aprile dell'anno successivo.

Il calendario dettagliato viene definito trimestralmente con Decreto dirigenziale e sarà reso noto anch'esso mediante affissione negli appositi spazi predisposti nei cimiteri.

ART. 18

ESUMAZIONI

Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

Sono esumazioni ordinarie quelle programmate dall'Amm.ne Comunale trascorso un periodo di inumazione non inferiore ai 10 anni. Sono straordinarie le esumazioni effettuate prima che siano trascorsi 10 anni dalla data di inumazione.

Le esumazioni ordinarie sono svolte nel periodo dell'anno individuato al 2° comma dell'art. 17, con esclusione di un periodo di 10 (dieci) giorni a cavallo della ricorrenza del 2 novembre, e non necessitano della presenza del personale sanitario. E' compito dell'operatore cimiteriale verificare se la salma è scheletrizzata ed in questo caso provvedere alla raccolta dei resti ossei.

I resti ossei rinvenuti devono essere raccolti e depositati nell'ossario comune, a meno che non venga avanzata richiesta da parte di chi vi abbia interesse, per la loro deposizione in loculi o cellette ossario avute in concessione. In quest'ultimo caso le ossa devono essere raccolte in cassettona di zinco secondo quanto prescritto dalla normativa vigente. I resti ossei derivanti da esumazione possono essere anche avviati alla cremazione.

Le esumazioni straordinarie sono effettuate nell'arco di tutto l'anno su richiesta di Autorità competenti e di norma sono eseguite alla presenza di personale sanitario dell' U.S.L. competente per territorio, nelle figure e con le modalità dalla stessa individuate.

ART. 19 ESTUMULAZIONI

Le estumulazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite dopo un periodo di tumulazione non inferiore ai 20 anni. Sono straordinarie le estumulazioni effettuate anticipatamente a tale periodo.

Le estumulazioni sono svolte nel periodo dell'anno individuato al 2° comma dell'art. 17, con esclusione di un periodo di 10 (dieci) giorni a cavallo della ricorrenza del 2 novembre, e non necessitano della presenza del personale sanitario. È compito dell'operatore cimiteriale verificare se la salma è scheletrizzata ed in questo caso provvedere alla raccolta dei resti ossei.

I resti ossei rinvenuti devono essere raccolti e depositati nell'ossario comune, a meno che non venga avanzata richiesta da parte di chi vi abbia interesse, per la loro deposizione in loculi o cellette ossario avute in concessione. In quest'ultimo caso le ossa devono essere raccolte in cassettona di zinco secondo quanto prescritto dalla normativa vigente. I resti ossei derivanti da estumulazione possono essere anche avviati alla cremazione.

Le estumulazioni straordinarie effettuate su richiesta di Autorità competenti possono essere eseguite nell'arco di tutto l'anno e di norma sono svolte alla presenza di personale sanitario dell'U.S.L. competente per territorio, nelle figure e con le modalità dalla stessa individuate.

ART. 20 TRATTAMENTO DEI RESTI MORTALI

Sono definiti resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione pari rispettivamente a 10 e 20 anni.

I resti mortali di cui sopra possono:

- a) essere inumati per un periodo minimo di 5 anni perché inseriti all'interno di contenitore in materiale biodegradabile;
- b) essere avviati alla cremazione purché inseriti all'interno di contenitore in materiale facilmente combustibile.

Il trasporto dei resti mortali al di fuori del cimitero per la sepoltura in altro cimitero o per la cremazione, deve essere autorizzata dal competente ufficio del comune di provenienza.

ART. 21 CREMAZIONE

L'Autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale di Stato Civile nelle modalità stabilite dalla legge. Nella suddetta Autorizzazione dovrà essere indicata, secondo la volontà precedentemente espressa dal defunto, direttamente o tramite i soggetti legittimati dalla normativa vigente, la destinazione finale dell'urna o delle ceneri nella forma di:

- conservazione

- dispersione

Il costo della cremazione è a carico del richiedente o dell'esecutore della volontà del defunto. Qualora il Servizio Sociale riscontri in base al proprio Regolamento lo stato di indigenza degli interessati, i relativi oneri potranno essere assunti dal Comune.

La conservazione può avvenire mediante:

- tumulazione, congiuntamente ad altra salma già presente nel loculo o a resti presenti nell'ossario privato;
- inumazione, qualora le caratteristiche del materiale dell'urna lo consentano;
- conservazione in appositi colombari a sepoltura privata destinati a cinerario;
- consegna all'affidatario.

L'affidatario cui sono consegnate le ceneri può essere qualsiasi persona, Ente o Associazione scelta dal defunto o da chi può, ai sensi della normativa vigente, manifestarne la volontà.

La consegna delle ceneri all'affidatario comporta una verifica annua dell'urna cineraria da parte del custode cimiteriale che dovrà constatare l'integrità dei sigilli e redigere apposito verbale di verifica.

La dispersione è eseguita dai soggetti affidatari dell'urna espressamente indicati dal defunto o autorizzati per Legge e può avvenire sul territorio del Comune:

- nelle aree cimiteriali appositamente destinate allo scopo
- nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti
- nelle aree naturali demaniali (Bandella) del Comune
- in aree private, con il consenso dei proprietari.

È vietata la dispersione nei centri abitati.

In ogni caso il destino delle ceneri dovrà essere comunicato all' Ufficio Tecnico comunale per l'osservanza delle disposizioni di legge.

Ogni violazione al riguardo sarà sanzionata in base alle disposizioni di Legge vigenti.

Per la dispersione sul territorio di altri Comuni si fa rinvio ai rispettivi Regolamenti.

Nel caso di consegna o dispersione deve essere realizzata a spese del congiunto o dei parenti del defunto una targa individuale riportante i dati anagrafici della persona deceduta. Tale targa viene posizionata dal personale del Comune su uno apposito spazio destinato allo scopo presso il cimitero del Capoluogo.

ART. 22 OSSARIO COMUNE

I resti ossei di tumulazioni ed inumazioni, ed il contenuto di cellette ossario o cinerari privati, qualora allo scadere della relativa Concessione non sia chiesto rinnovo, vengono deposti, con oneri a carico dell'Ente, nell'ossario comune.

ART. 23 SMALTIMENTO RIFIUTI

I rifiuti prodotti all'interno delle strutture cimiteriali sono smaltiti secondo il seguente metodo:

- a) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, costituiti da assi e resti lignei delle casse di sepoltura, imbottiture, indumenti, resti metallici delle casse, nonché quant'altro venuto a contatto con la salma, devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani, inseriti in imballaggi a perdere flessibili di colore diverso dal nero e recanti la scritta "Rifiuti Urbani provenienti da Esumazione ed Estumulazione" e quindi avviati allo smaltimento presso impianto autorizzato;
- b) i rifiuti inerti, costituiti prevalentemente da cippi e lastre in materiale lapideo nonché dalla risulta di lavori di edilizia cimiteriale, salvo riutilizzo all'interno della stessa struttura, devono essere avviati ad idoneo impianto autorizzato per il trattamento e recupero dei rifiuti inerti;
- c) gli altri rifiuti urbani prodotti sono conferiti al servizio di igiene urbana territoriale, prediligendo la differenziazione della raccolta in particolar modo per la frazione verde.

ART. 24
DIVIETO DI CANTIERI E PUBBLICITA'

Sono vietati la costituzione di cantieri entro il perimetro dei cimiteri e l'accesso di mezzi meccanici privati, ad esclusione quelli necessari all'esecuzione di appalti aggiudicati dall'Amministrazione. Tutti i materiali devono essere introdotti già nella forma di completa lavorazione. Ogni genere di rifiuto dovrà essere asportato immediatamente e smaltito secondo le norme vigenti. Opere non autorizzate, difformi dalle prescrizioni legislative o regolamentari o comunque lesive del senso comune della morte, dovranno essere riportate a conformità a cura del Concessionario. In caso di inottemperanza provvederà il Comune rivalendosi sugli esecutori. All'interno dei cimiteri è vietata ogni forma di pubblicità.

ART. 25
LAMPADE VOTIVE

Sulla parete esterna dei loculi o sopra le tombe a terra può essere richiesto il collegamento elettrico per il funzionamento di lampade votive soggette a canone concessorio il cui ammontare è definito con atto di Giunta. Il primo pagamento del canone è dovuto per l'intero ammontare come sopra definito dalla Giunta se l'allacciamento ha luogo tra il 1° gennaio ed il 30 giugno, per la metà se tra il 1° luglio ed il 31 dicembre; criterio inverso viene applicato al pagamento nell'ultima annualità della concessione. È facoltà del concessionario chiedere di effettuare in un'unica soluzione il pagamento del canone dovuto per tutte le annualità corrispondenti all'intero periodo di concessione della tumulazione o inumazione. L'eventuale sostituzione della lampada è riservata al personale abilitato indicato negli appositi spazi per l'affissione presenti nel cimitero. È vietata l'apposizione di lumi a fiamma viva

ART. 26
ABROGAZIONI

Il precedente Regolamento per la Gestione dei Servizi Cimiteriali, approvato con Deliberazione C.C. n. 19 del 09.05.2005, è abrogato

ART. 27
RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni statali e regionali in materia.